

D.Lgs. 5-2-1997 n. 22

Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.

## TITOLO IV

### Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

*(giurisprudenza di legittimità)*

#### 49. Istituzione della tariffa.

[1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con [Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175](#), come sostituito dall'[articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915](#), ed al capo III del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 <sup>(232)</sup>.

1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16 <sup>(233)</sup>.

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a

presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#) <sup>(234)</sup>.

5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni <sup>(235)</sup>.

6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.

7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.

8. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.

11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del [decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#) , e del [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43](#) .

16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.

17. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'*articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* ]<sup>(236)</sup>.

---

(232) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426* e dall'*art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488*. Per chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della tariffa si veda la *Circ. 17 febbraio 2000, n. 25/E*, emanata dal Ministero delle finanze.

(233) Comma aggiunto dall'*art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(234) Comma aggiunto dall'*art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(235) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(236) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*. Vedi, anche, le altre disposizioni di cui al comma 1, lett. i) e o) dello stesso art. 264 nonché l'*art. 238* del medesimo decreto.